



CIRCOLARI, PARERI, COMMENTI, ATTI NORMATIVI, RISOLUZIONI, RISPOSTE AD INTERPELLO E CONSULENZA GIURIDICA IN MATERIA FISCALE E DOGANALE

Profili di preclusione del regime agevolato per i lavoratori impatriati
La pubblicazione del commentario sulle regole del Pillar 2
I limiti al trasferimento delle perdite fiscali in caso di doppia scissione
L'ammissibilità delle variazioni Iva derivanti da prescrizione del credito
I riflessi Iva dei contratti di commissione alla vendita con invio dei beni all'estero

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Le condizioni per il riscontro dell'esterovestizione
La mancata applicazione della ritenuta per effetto delle Convenzioni contro le doppie imposizioni

GIURISPRUDENZA DI MERITO

L'individuazione delle spese R&S agevolabili

Profili di preclusione del regime agevolato per i lavoratori impatriati

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 17 marzo 2022, n.119

L’Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicabilità del regime speciale per lavoratori impatriati, di cui all’art.16 del dlgs del 14 settembre 2015, n.147. In particolare, l’Amministrazione finanziaria, ha chiarito che il menzionato regime agevolativo non può estendersi a quei contribuenti che rientrano in Italia a seguito di distacco all’estero, se vige il medesimo contratto di lavoro e la prestazione si svolge presso il medesimo datore di lavoro, precisando altresì che tale preclusione opera anche qualora il distacco all’estero sia stato disposto contestualmente all’assunzione del lavoratore.

[torna su](#)

La pubblicazione del commentario sulle regole del Pillar 2

OCSE – Commentary to the globe rules, 14 marzo 2022

L’Ocse ha pubblicato il documento “*Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy - Commentary to the Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two)*”, il quale fornisce ai gruppi multinazionali e alle Amministrazioni fiscali locali una guida tecnica sulla disciplina di implementazione della *global minimum tax*. Il Commentario chiarisce il significato di alcuni termini e definizioni, fornendo altresì esempi illustrativi per l’applicazione della disciplina.

[torna su](#)

I limiti al trasferimento delle perdite fiscali in caso di doppia scissione

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 14 marzo 2022, n.111

L’Agenzia delle entrate, in materia di operazioni straordinarie, ha chiarito che, ove una società neocostituita risulti coinvolta in una successiva operazione di scissione di completamento della prima, alla medesima *newco* non è richiesto il superamento del test di vitalità ai fini del riporto delle perdite fiscali, di cui all’art.172, comma 7 del Tuir. Ciò in quanto, afferma l’Amministrazione finanziaria, non può realizzarsi alcun effetto elusivo se il patrimonio netto di riferimento è il medesimo, derivando quindi, tanto le perdite, quanto i futuri - od attuali - redditi imponibili, dalla medesima attività economica, a prescindere dal fatto che la stessa sia trasferita in due distinti momenti temporali.

[torna su](#)

L'ammissibilità delle variazioni Iva derivanti da prescrizione del credito

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 10 marzo 2022, n.102

L'Agenzia delle entrate, in materia di Imposta sul valore aggiunto, ha chiarito che, in riferimento alle procedure concorsuali già in corso al 26 maggio 2021, data di entrata in vigore delle novità introdotte dal dl 25 maggio 2021, n.73, non ricorre il presupposto dell'infruttuosità della procedura per l'emissione della nota di variazione quando la pretesa creditoria risulti insoddisfatta, non per l'accertata incapienza del patrimonio del debitore, ma per l'intervenuta prescrizione del credito che ha precluso l'ammissione al passivo del creditore. Inoltre, aggiunge l'Amministrazione finanziaria, la prescrizione del credito non rientra tra le fattispecie assimilabili al fenomeno dell'estinzione per nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione, di cui al 2° comma dell'art.26 del Decreto Iva, dal momento che la stessa consegue dall'inerzia ingiustificata del creditore.

[torna su](#)

I riflessi Iva dei contratti di commissione alla vendita con invio dei beni all'estero

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 10 marzo 2022, n.101

L'Agenzia delle entrate, in materia di Imposta sul valore aggiunto, ha chiarito che possono ritenersi non imponibili ai sensi dell'art.41 comma 1, lett.a) del dl 30 agosto 1993, n.331, le cessioni intracomunitarie dirette e le vendite a distanza Ue poste in essere con l'intervento di un commissionario alla vendita. Infatti, afferma l'Amministrazione finanziaria, occorre avere riguardo alla disciplina Iva del mandato senza rappresentanza, di cui la commissione costituisce una specifica tipologia, cosicché l'operazione conserva la stessa natura oggettiva ed il medesimo regime impositivo nell'ambito del duplice trasferimento.

[torna su](#)

Le condizioni per il riscontro dell'esterovestizione

Corte di Cassazione – Ordinanza del 15 marzo 2022, n.8297

La Corte di Cassazione, ricordando preliminarmente che per esterovestizione si intende la fittizia localizzazione della residenza fiscale di una società in un Paese con un regime fiscale più favorevole, ha chiarito che tale condotta si considera elusiva solo se ha come risultato l'ottenimento di un indebito vantaggio fiscale, dovendosi a tal fine riscontrare lo scopo essenziale dell'operazione. Pertanto, stante il principio di libertà di stabilimento, la localizzazione di una società in un Paese caratterizzato da un carico fiscale minore non costituisce di per sé un'operazione elusiva, a maggior ragione se la tesi dell'Amministrazione fiscale è fondata sul mero svolgimento in Italia dei servizi amministrativi.

[torna su](#)

La mancata applicazione della ritenuta per effetto delle Convenzioni contro le doppie imposizioni

Corte di Cassazione – Ordinanza del 3 marzo 2022, n.7108

La Corte di Cassazione, in materia di fiscalità internazionale, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al trattamento fiscale attribuibile ai compensi erogati a favore di società inglesi e riferiti ad attività di intermediazione in relazione a prestazioni professionali rese in Italia da soggetti terzi, anch'essi non residenti. In particolare, la Suprema Corte, osservando che le fatture emesse dalle società inglesi distinguevano tra compensi in favore dei singoli professionisti e compensi in favore delle società intermediarie, ha chiarito che:

- i. in relazione ai compensi riferiti alle attività svolte dai professionisti, l'art.14 della Convenzione Italia-Regno Unito esclude che tali redditi siano tassabili in un Paese diverso da quello di residenza, sempreché i professionisti non dispongano di una stabile organizzazione nel Paese in cui la prestazione è svolta;
- ii. allo stesso modo, l'art.7 della richiamata Convenzione contro le doppie imposizioni esclude che le *agency fee* possano essere sottoposte a tassazione in Italia in assenza di una stabile organizzazione.

Pertanto, conclude la Suprema Corte, i suddetti compensi non sono soggetti alla ritenuta di cui all'art.25, comma 2 del dpr 29 settembre 1973, n.600.

[torna su](#)

L'individuazione delle spese R&S agevolabili

Commissione Tributaria Provinciale di Aosta – Sentenza del 25 febbraio 2022, n.12

La Commissione Tributaria Provinciale di Aosta, in materia di credito per ricerca e sviluppo, ha chiarito che sono agevolabili anche le spese riguardanti un ritrovato di avanguardia rispetto a tecnologie già note o già introdotte nel settore di appartenenza, non essendo necessario, al contrario, che si tratti di un'innovazione per l'intera umanità. Inoltre, aggiunge la Commissione, possono beneficiare del credito d'imposta anche i compensi agli amministratori, dal momento che la norma consente di computare gli oneri per personale titolare di rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal lavoro subordinato.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

dott. Alessandro Pinci

dott. Diego Annarilli

dott. Gianpaolo Mazzuferi

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 80 91 32 232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it